

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra

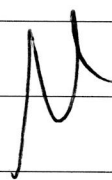
- l'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (C.F. 94045260711 e P. IVA. 03016180717) in seguito indicato come "Dipartimento", con sede legale in Foggia – Via Luigi Pinto, CAP 71122, nella persona del Direttore pro-tempore Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a Foggia il 12/10/1959, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento, autorizzato dal proprio Consiglio in data 21 gennaio 2020 a sottoscrivere il presente atto;

- La Nordic Pharma srl (cod.fisc. e P.I.V.A 04516021005), in seguito indicato come "Committente", con sede legale in San Felice – Segrate (MI) via Strada Anulare Torre 10, CAP 20090, rappresentata dal Dott. Maurizio Cervo, nato a Milano il 26 gennaio 1958, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società,

PREMESSO CHE

- Il Committente fornisce al Servizio Sanitario specialità farmaceutiche di prescrizione ospedaliera in aree terapeutiche importanti per la salute pubblica.;

- Il Committente è interessato ad effettuare attività di Ricerca consistente nell'approfondimento relativo alla valutazione della attività dell'antibiotico fosfomicina e, a tal fine, ha manifestato l'intenzione di avvalersi della professionalità del Dott. Fabio Arena, Ricercatore a t.d. del S.S.D. MED/07 – Microbiologia e Microbiologia Clinica, in servizio presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia;



- | | | |
|---|--|--|
| | | |
| - | il Dott. Fabio Arena svolge attività di ricerca in ambito di Microbiologia e Microbiologia | |
| | Clinica ed è in possesso delle conoscenze e delle competenze tecniche e scientifiche | |
| | inerenti i servizi richiesti dalla Ditta Nordic Pharma srl in forza del presente atto, | |

	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
--	---	--

	Art. 1	
--	---------------	--

	Oggetto del contratto	
--	------------------------------	--

Il Committente affida all'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Medicina Clinica e	
Sperimentale, che accetta, l'esecuzione dell'attività di ricerca finalizzata alla valutazione	
della attività dell'antibiotico fosfomicina, secondo la tecnica della agar-diluizione, su	
una collezione recente di 40 isolati di <i>Klebsiella pneumoniae</i> resistenti ai	
carbapenemi, ottenuti da batteriemia presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria	
"Ospedali Riuniti" di Foggia (come da Allegato tecnico n.1).	

	Articolo 2	
--	-------------------	--

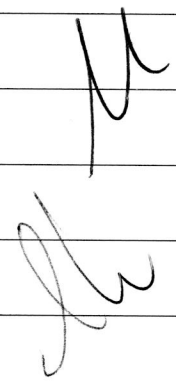
	Programma della ricerca	
--	--------------------------------	--

Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie	
di attività descritte nell'Allegato tecnico n. 1, nel quale vengono riportati anche gli	
obiettivi finali. Al termine della ricerca sarà redatta una relazione finale sul programma di	
attività svolto e sui risultati raggiunti.	

	Art. 3	
--	---------------	--

	Responsabilità	
--	-----------------------	--

L'Università designa il Dott. Fabio Arena quale responsabile scientifico della esecuzione	
della ricerca. Quest'ultimo, qualora lo ritenga opportuno e necessario al fine dell'esecuzione	
dell'attività di cui è incaricato, potrà, nel rispetto del Regolamento per le prestazioni conto	



terzi dell'Università degli Studi di Foggia, far ricorso a prestazioni professionali esterne i cui costi graveranno in *totò* sul corrispettivo determinato per la ricerca.

Il Committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca il Dott. Maurizio Cervo.

Nel corso dello svolgimento della ricerca ed in relazione alla sua evoluzione, potranno essere concordate, di comune accordo tra le parti, modifiche ed aggiornamenti, sempre nei limiti del programma di ricerca.

Art. 4

Durata del rapporto contrattuale

Il presente contratto avrà la durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione reciproca del contratto e attestata dal numero di registrazione del presente documento nel repertorio contratti del Dipartimento, e si intenderà tacitamente risolto alla scadenza così fissata, salvo che una delle parti chieda, con richiesta scritta e motivata la sua proroga.

La proroga dovrà essere chiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno da far pervenire alla controparte almeno un mese prima della scadenza fissata nel comma precedente.

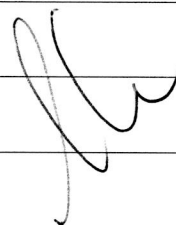
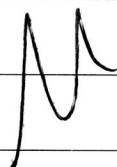
Trascorsi gg. 15 dalla ricezione della raccomandata il silenzio della controparte acquisterà valore di assenso.

Art. 5

Obblighi delle parti

Per l'esecuzione della presente attività di ricerca il Committente si impegna a corrispondere al Dipartimento la somma di € 2.000,00 oltre I.V.A. come per legge.

Detto importo deve intendersi fisso ed invariabile e comprensivo di tutti gli oneri necessari per rendere la prestazione completa in ogni sua parte.



Il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine della ricerca, dopo invio della		
relazione finale dello studio e dietro invio di fattura elettronica da parte dello stesso		
Dipartimento da emettersi su richiesta del Responsabile scientifico.		
La fattura dovrà essere intestata a:		
NORDIC PHARMA S.r.l.		
Strada Anulare Torre 10, CAP 20090, San Felice - Segrate (MI),		
Codice Fiscale: 04516021005 - Partita I.V.A.: 04516021005		
Codice SDI: M5UXCR1		
Indirizzo PEC: nordic_pharma_srl@legpec.it		
Il committente dovrà effettuare i versamenti utilizzando le seguenti coordinate:		
<u>Banca Popolare di Bari – Filiale di Potenza, Enti Pubblici - c/c n. 07001002; ABI 5424; CAB</u>		
<u>4297; CIN "B" - IBAN IT38B0542404297000007001002; SWIFT: BPBAIT3B – Causale:</u>		
"Compenso per la prestazione di ricerca svolta dal Dipartimento di Medicina Clinica		
e Sperimentale – Univ. FG – SSD MED/07"		
Art. 6		
<i>Risoluzione del contratto</i>		
Il presente contratto si intenderà risolto qualora il Responsabile scientifico non ottemperi		
affatto o sia in grave ritardo nell'esecuzione della ricerca, secondo le modalità stabilite nel		
presente contratto. Il contratto dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui il		
Committente non ottemperi al versamento del <i>quantum debeatur</i> alla scadenza prefissata		
salvo che non ricorra una giusta causa. In ogni caso il Committente dovrà darne immediata		
comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti		
e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l'ufficio legale dell'Amministrazione Centrale		
per la tutela delle proprie ragioni.		

Art. 7

Appartenenza dei risultati della ricerca

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca appartengono all'Università di Foggia.

Il committente ha licenza d'uso esclusivo di questi risultati. Nell'utilizzazione dei risultati della ricerca il committente ha l'obbligo di indicare nelle forme d'uso che l'invenzione è stata realizzata nell'ambito della ricerca d'ateneo dell'Università di Foggia. Le parti si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici. In ogni caso è sempre consentito l'utilizzo dei risultati della ricerca da parte del Dipartimento per il solo scopo della didattica e della ricerca scientifica.

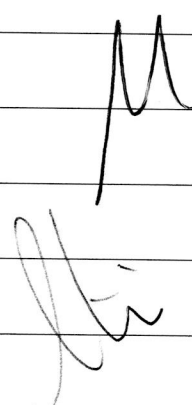
Articolo 8

Segretezza e tutela della riservatezza

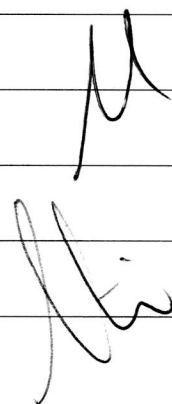
Il Dipartimento, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal Committente, in virtù del presente contratto.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Il Dipartimento nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto assume altresì la qualifica di incaricato, ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e ai sensi del Regolamento europeo 679/2016.



	Art. 9	
	<i>Pubblicazioni</i>	
	Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire solo	
	con il consenso scritto tra le parti. Qualora il Dipartimento o il Committente intendano	
	pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto o esporli o	
	farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e	
	modi delle pubblicazioni e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato	
	svolto il lavoro di ricerca.	
	Art. 10	
	<i>Oneri assicurativi</i>	
	Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa esclusivamente del proprio personale	
	impiegato nell'attuazione del presente contratto.	
	Il personale del Committente che si rechi presso le strutture messe a disposizione	
	dall'Università per lo svolgimento della ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti	
	disciplinari e di sicurezza in vigore nell'Università di Foggia.	
	Art. 11	
	<i>Recesso unilaterale delle parti</i>	
	Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, ai sensi di quanto previsto dall'art.	
	1373 del codice civile, con preavviso di almeno 30 giorni da dare alla controparte; in	
	tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di	
	accettazione del recesso. In conformità a quanto disposto dall'art. 1671 del codice civile	
	in materia di appalto, in caso di recesso di Parte committente, è prevista la corresponsione	
	all'Università di un'ulteriore somma, quale indennizzo per il recesso, pari al 10% del	
	corrispettivo complessivo previsto dal contratto.	



Art. 12

Arbitrato

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Foggia.

Art. 13

Disposizione di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del Codice civile.

Art. 14

Spese di registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del disposto dell'art. 1 lettera b) della Tariffa – parte seconda – di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e ss.mm.ii. Il presente contratto è redatto in n. 2. originali ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Foggia, _____

Nordica Pharma srl

Università degli Studi di Foggia

Il Legale Rappresentante

Dipartimento di Medicina Clinica e

(Dott. Maurizio Cervo)

Sperimentale

Il Direttore

(prof. Lorenzo Lo Muzio)

